



OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 2/2021

1. ATTENUAZIONE DELLE GARANZIE PROCESSUALI NEL RITO PENALE ABBREVIATO E RISPETTO DELL'ARTICOLO 6 CEDU: BREVI OSSERVAZIONI SUL CASO *DI MARTINO E MOLINARI c. ITALIA*

Il 25 marzo 2021 la prima sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata in relazione al diritto ad un equo processo nel caso *Di Martino e Molinari c. Italia*, non ravvisando, tuttavia, alcuna violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione.

I fatti traggono origine dalla mancata audizione dei testimoni in sede di appello, a fronte della *reformatio in peius* di una sentenza di assoluzione resa a seguito di un procedimento penale con rito abbreviato nei confronti dei ricorrenti. Questi erano stati rinviati a giudizio, insieme ad altri quindici imputati, con le accuse di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e illecita coltivazione di piantagioni di canapa indiana, nonché, solo per il sig. Di Martino, con l'ulteriore accusa di associazione di tipo mafioso.

In riscontro alla specifica richiesta presentata dai due imputati, il G.U.P. aveva disposto procedersi nelle forme del cd. "rito abbreviato". Questo, come è noto, si inserisce nel quadro dei procedimenti speciali disciplinati dalla legislazione processuale penale italiana e si caratterizza per il fatto che l'imputato acconsente alla definizione del giudizio in sede di udienza preliminare sulla base degli atti contenuti all'interno del fascicolo delle indagini, rinunciando così al dibattimento e, di conseguenza, al contraddittorio, ma ottenendo, in ragione di ciò, una riduzione della pena (si veda per tutti, P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2018, p. 802 ss.). A seguito di rituale istanza del Pubblico Ministero, il G.U.P. aveva, altresì, disposto l'audizione del teste B.S. ai sensi dell'art. 441, comma 5, c.p.p., disposizione che consente di assumere gli elementi necessari ai fini della decisione, qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.

All'esito del giudizio, il G.U.P. aveva assolto la sig.ra Molinari da tutti i reati a lei ascritti e condannato, invece, il sig. Di Martino esclusivamente per illecita coltivazione di canapa, ritenendo che l'impianto probatorio non consentisse di affermarne la responsabilità penale per gli altri capi d'accusa. La Procura aveva impugnato la sentenza di assoluzione e la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, aveva condannato entrambi gli imputati per i reati rispettivamente ascritti, in base a una diversa valutazione del materiale probatorio. Secondo i giudici d'appello l'appartenenza del sig. Di Martino al clan mafioso D.A., dedito al traffico di stupefacenti, si poteva desumere da una molteplicità di elementi, tra i quali una nota informativa dei carabinieri di Napoli, numerose intercettazioni telefoniche e ambientali e le dichiarazioni rese da tre pentiti nel corso delle indagini

preliminari. Allo stesso modo, a parere dell'organo giudicante, la deposizione del teste B.S. aveva contribuito a corroborare l'impianto accusatorio, confermando l'appartenenza dell'imputato al clan mafioso e il suo coinvolgimento nell'attività di traffico di stupefacenti (cfr. i §§ 9-10 della sentenza in commento).

Gli imputati avevano, quindi, proposto ricorso in Cassazione, lamentando come la Corte d'Appello di Napoli avesse operato una *reformatio in peius* senza procedere a una nuova audizione dei testimoni a carico. Sul punto, è utile rammentare sin d'ora l'orientamento della Corte EDU espresso nella sentenza sul caso *Dan c. Moldavia*, laddove la Corte ha chiarito che gli organi giudiziari nazionali sui quali grava, nei diversi gradi di giudizio, il compito di decidere circa la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato dovrebbero di preferenza procedere all'ascolto dei testimoni di persona al fine di valutarne l'attendibilità, trattandosi di un compito estremamente complesso e di difficile esecuzione mediante la mera lettura delle dichiarazioni precedentemente rese dagli stessi (Corte EDU, Terza Sezione, *Dan c. Moldavia*, sentenza del 5 luglio 2011, § 33; cfr. anche Corte EDU, Prima Sezione, *Lorefice c. Italia*, sentenza del 29 giugno 2017, § 43).

Pur richiamando i principi sanciti nella citata sentenza dei giudici di Strasburgo, la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso promosso dagli imputati, rilevando come il caso *Dan* traesse origine da un processo celebrato in sede nazionale secondo le regole ordinarie, mentre, nel caso sottoposto al suo esame, il procedimento si era svolto nelle forme del rito abbreviato che, come ricordato, consente all'imputato di rinunciare alle maggiori garanzie nella formazione della prova in cambio di una riduzione di pena. Trattandosi di un rito che persegue finalità deflattive mediante la rinuncia al dibattimento, i principi dell'oralità e dell'immediatezza potevano quindi essere sacrificati all'esigenza di maggiore celerità. Pertanto, secondo la Cassazione, salvo i limitati poteri di integrazione probatoria previsti dall'art. 441, comma 5, c.p.p., nell'ambito del giudizio abbreviato entrambi i giudici di primo e secondo grado «*banno un rapporto intermediato con la fonte della prova dichiarativa che non viene assunta davanti a loro*» (Corte di cassazione, Sezione II penale, sentenza 12 giugno 2014, n. 40254).

Oltretutto, pur riguardando anch'essa un'ipotesi di *overturning* sfavorevole in sede di appello, la sentenza *Dan* si discostava nettamente dal caso in esame, non solo per ciò che attiene alle diverse regole processuali sulle quali si basavano i due procedimenti, ma anche per il diverso peso che le testimonianze avevano assunto nelle rispettive vicende giudiziarie.

Nel primo caso, il ricorrente Dan, preside di una scuola superiore di Chişinău, era stato arrestato per aver accettato una tangente da parte di un individuo che intendeva far trasferire il figlio nell'istituto. L'incontro tra i due si era svolto sotto gli occhi della polizia, che aveva trattato le banconote destinate al sig. Dan con una particolare sostanza e collocato videocamere nascoste per filmare l'accaduto. La sostanza era poi stata rinvenuta sulle mani dell'accusato, che si era giustificato adducendo di aver stretto la mano all'individuo incontrato e di aver sottoscritto il verbale di arresto con una penna ricevuta da uno degli agenti di polizia, a sua volta precedentemente entrato in contatto con la sostanza. All'esito del giudizio di primo grado, l'imputato veniva assolto, in quanto il video che avrebbe dovuto riprendere l'azione delittuosa risultava inspiegabilmente mancante della parte necessaria a fini probatori. In aggiunta, le dichiarazioni rese dai sei agenti di polizia nel corso dell'esame testimoniale si erano rivelate contrastanti. Ciò nonostante, a seguito dell'impugnazione del Pubblico Ministero, la Corte d'Appello di Chişinău, sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni e senza riesaminarli, aveva condannato l'imputato, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale (per un commento, si rinvia a M. S. MORI,

A volte ritornano: Dan contro Moldavia e il cortocircuito della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, tra principi consolidati e nuove tentazioni cartolari, in *Giurisprudenza Penale*, n. 12, 2020, pp. 1-2).

Di conseguenza, i giudici interni moldavi si erano trovati di fronte ad un compendio probatorio fondato essenzialmente su prove di natura dichiarativa che, sebbene ritenute inattendibili dal giudice di primo grado, erano state poste alla base della pronuncia di condanna nel secondo grado di giudizio, senza che la Corte d'Appello avesse proceduto ad una nuova audizione dei testimoni (*Dan c. Moldavia*, cit., §§ 12-16). A parere della Corte di cassazione italiana, nulla di tutto ciò si era verificato nel caso in argomento, non risultando quindi applicabili i principi sanciti dai giudici di Strasburgo nella citata sentenza.

In primo luogo, i giudici di legittimità avevano osservato che, nel rito abbreviato, le prove dichiarative non vengono di regola assunte dinnanzi all'organo giudicante, ad eccezione dei limitati casi in cui il giudice si serve dei suoi poteri d'integrazione probatoria. Tale circostanza si era verificata in relazione al teste B.S., l'unico ad essere stato ascoltato dal G.U.P. ex art. 441, comma 5, c.p.p. Tuttavia, si evidenziava come, a differenza di quanto accaduto nel caso *Dan c. Moldavia*, il G.U.P. non aveva negato l'attendibilità delle dichiarazioni rese da B.S., ma aveva assolto il ricorrente sulla base della genericità degli elementi forniti dall'accusa. Infatti, da tali argomentazioni il giudice di primo grado non aveva ritenuto possibile desumere l'affiliazione del sig. Di Martino al clan D.A. La differente ricostruzione dei fatti era stata quindi ricondotta al diverso apprezzamento operato dai due giudici, in quanto la Corte d'Appello di Napoli, confutando le argomentazioni del giudice di prime cure, aveva ritenuto che l'appartenenza del ricorrente al clan mafioso fosse desumibile da plurimi elementi. Parimenti, in merito alla posizione della sig.ra Molinari, la Suprema Corte aveva sostenuto che il giudice di secondo grado non avesse operato una semplice rivisitazione *in peius* del medesimo materiale probatorio, ma che la valutazione operata dalla Corte d'Appello fosse «[l'] *unica (e non già alternativa) corretta e logica (e totalmente persuasiva) lettura degli elementi probatori a disposizione, palesemente travisati dal giudice di primo grado*» (Corte di cassazione, Sezione II penale, sentenza n. 40254/2014, cit.).

La questione relativa alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello nel caso di riforma di una sentenza di assoluzione è stata estensivamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità italiana, i cui più recenti approdi vengono richiamati anche dalla Corte EDU nel caso in esame.

In un primo momento, la Suprema Corte si era orientata nel senso di ritenere che, per riformare integralmente una sentenza assolutoria resa in primo grado, il giudice d'appello fosse tenuto a giustificare scrupolosamente tale scelta. Nello specifico, questi avrebbe dovuto rilevare rigorosamente i profili di incompletezza e incoerenza nella motivazione della sentenza impugnata, non potendosi altrimenti giustificare una pronuncia di condanna resa a seguito di una precedente assoluzione (cfr. [Corte di cassazione, SS.UU. penali, sentenza 12 luglio 2005, n. 33748 § 2](#)).

Seguendo il ragionamento delle SS.UU., la maggiore autorevolezza della sentenza di condanna sarebbe derivata dall'onere di motivazione rafforzata gravante in capo al giudice di appello. Conseguentemente, a parere dei giudici italiani, l'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che enuncia il diritto dell'accusato di esaminare o far esaminare i testi a carico e di far convocare ed esaminare, alle medesime condizioni, i testi a discarico, era da considerarsi rispettato. Ciò in quanto risultava garantito in primo grado il diritto ad interrogare i testimoni d'accusa, salvo il caso in cui l'imputato avesse deciso di

avvalersi di riti alternativi (P. PERRONE, [Il nuovo art. 603.3 bis cpp: la rinnovazione obbligatoria dell'istruttoria nell'appello in peius. Brevi osservazioni \(critiche\)](#), in *Quest. gius.*, 6 settembre 2017).

Nel frattempo, nelle pronunce della Corte EDU si consolidava l'impostazione in base alla quale, in caso di *reformatio in peius* in appello, fosse necessario procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Al raggiungimento di tale conclusione anche da parte dei giudici interni aveva contribuito in una certa misura la modifica dell'art. 533 c.p.p. da parte della legge n. 46 del 2006, che aveva codificato il principio, già da tempo elaborato in via pretoria, della necessità che la sentenza di condanna superi «ogni ragionevole dubbio». Iniziavano, infatti, a registrarsi pronunce secondo le quali la semplice rivalutazione cartolare dell'impianto probatorio in appello non fosse sufficiente a ribaltare l'esito di una sentenza assolutoria, essendo invece necessario procedere alla rinnovazione dell'istruttoria (*ibidem*).

Il definitivo superamento del precedente orientamento è stato segnato dalle pronunce a Sezioni Unite sui casi *Dasgupta* e, per quel che qui rileva in relazione al giudizio abbreviato, *Patalano*, entrambe richiamate dalla Corte EDU nell'ambito della ricostruzione del quadro giuridico interno (cfr. § 16 della sentenza in commento).

In relazione alla prima delle due pronunce e in linea con i principi enunciati dai giudici di Strasburgo, le Sezioni Unite hanno sostenuto che, qualora il Pubblico Ministero impugni la sentenza assolutoria emessa in primo grado, profilando un'erronea valutazione delle prove dichiarative, il giudice d'appello potrà procedere ad affermare la colpevolezza dell'imputato previa rinnovazione, anche d'ufficio, dell'istruttoria dibattimentale «*attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado*», conclusione che si mostra coerente con la proposta di riforma dell'art. 603 c.p.p. elaborata dalla Commissione ministeriale istituita con decreto del 10 giugno 2013 (Corte di cassazione, SS.UU. penali, sentenza 28 aprile 2016, n. 27620, § 8.2).

Altro passaggio rilevante della sentenza è un *obiter dictum* che estende le conclusioni raggiunte anche all'ipotesi in cui l'impugnazione del Pubblico Ministero abbia ad oggetto la pronuncia di assoluzione emessa all'esito di giudizio abbreviato. In relazione a tale aspetto, la Corte di cassazione ha ritenuto che, qualora le statuizioni assolutorie contestate dall'accusa siano fondate su prove dichiarative reputate decisive in primo grado, il giudice d'appello sia tenuto ad attivare i poteri d'integrazione probatoria previsti da tale rito speciale, a nulla rilevando se la valutazione delle dichiarazioni in primo grado sia basata sui soli atti d'indagine o su un esame diretto dei testi *ex art. 438, comma 5 o 441, comma 5, c.p.p.* (*ibidem*, § 8.4).

Ciò nonostante, l'estensione del suddetto principio anche alle ipotesi di giudizio abbreviato non era risultata pacifica, determinando una successiva rimessione della specifica questione alle Sezioni Unite. I maggiori dubbi riguardavano il ruolo di «principio generalissimo» attribuito al canone del ragionevole dubbio e il fatto che il suo fulcro fosse considerato il principio d'immediatezza. In primo luogo, ragionando in questi termini, si sarebbero minati i presupposti dei riti alternativi che difettano di oralità e immediatezza; in secondo luogo, l'esigenza di procedere all'assunzione della prova orale in appello era considerata del tutto superflua a fronte di un proscioglimento allo stato degli atti in primo grado. Pertanto, concentrandosi sul paradigma del ragionevole dubbio, le Sezioni Unite, nella pronuncia sul caso *Dasgupta*, avevano di fatto determinato un innalzamento dello standard necessario per condannare l'imputato per la prima volta in appello (H. BELLUTA, L. LUPARIA, [Ragionevole dubbio e prima condanna in appello: solo la rinnovazione ci salverà?](#), in *Diritto penale contemporaneo*, 8 maggio 2017, pp. 1-2; cfr. [Corte di cassazione, sezione II penale, ordinanza 28 ottobre 2016, n. 47015](#)).

A dispetto dei dubbi prospettati, la successiva decisione delle Sezioni Unite nel caso *Patalano*, muovendo dalla premessa che «il superamento di ogni ragionevole dubbio» costituisce una regola propria tanto del giudizio ordinario che di quello abbreviato, confermava quanto già sancito dalla sentenza precedente. Più precisamente, i giudici di legittimità avevano osservato che «anche nell'ambito del giudizio abbreviato l'imperativo della motivazione rafforzata è destinato ad operare in tutta la sua ampiezza attraverso l'effettuazione obbligatoria di un'istruttoria – quantunque non espletata nel giudizio di primo grado – e con l'assunzione per la prima volta in appello di una prova dichiarativa decisiva» ([Corte di cassazione, SS.UU. penali, sentenza 19 gennaio 2017, n. 18620](#), § 7).

Le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza interna hanno definitivamente trovato recepimento nel nuovo comma 3-*bis* dell'art. 603 c.p.p., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. «riforma Orlando»). La predetta disposizione prescrive, infatti, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale laddove il Pubblico Ministero abbia proposto appello avverso una sentenza di proscioglimento per motivi inerenti alla prova dichiarativa.

Fatte queste dovute premesse relative al quadro giuridico interno occorre soffermarsi sulle motivazioni della pronuncia in commento.

La Corte procede richiamando l'orientamento espresso nelle sue precedenti sentenze, in base al quale l'affermazione della colpevolezza o dell'innocenza dell'imputato presuppone, in linea di principio, l'audizione di tutti i testimoni e la valutazione della loro credibilità (*Dan c. Moldavia*, cit., § 33; Corte EDU, Seconda sezione, [Manoli c. Moldavia](#), sentenza del 28 febbraio 2017, § 32; *Lorefice c. Italia*, cit., § 43). Qualora ciò non dovesse verificarsi, tuttavia, il processo non potrà per ciò solo essere considerato automaticamente iniquo (Corte EDU, Quarta sezione, [Chiper c. Romania](#), sentenza del 27 giugno 2017, § 63). Invero, le modalità di applicazione dell'art. 6 CEDU al giudizio di appello dipendono dalle caratteristiche della singola procedura, che deve essere presa in considerazione così come svoltasi nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, posto che gli Stati parti godono di un ampio margine di autonomia nella determinazione dei mezzi necessari a rendere il proprio sistema giudiziario conforme al canone dell'equo processo. A tal proposito, la Corte è tenuta unicamente a verificare se, nella vicenda sottoposta al suo esame, le procedure interne si siano svolte nel rispetto della citata garanzia convenzionale, in rapporto alle peculiarità del caso concreto, «à sa nature et à sa complexité» (§§ 28-30 della sentenza annotata).

Per ciò che attiene al merito della vicenda, i giudici di Strasburgo hanno proceduto a esaminare disgiuntamente le due categorie di dichiaranti: da un lato, coloro che avevano reso dichiarazioni in sede d'indagine senza essere sentiti in primo grado e, dall'altro, il testimone B.S., precedentemente ascoltato dal G.U.P.

Quanto al primo gruppo di testimoni la Corte EDU, analizzando brevemente le caratteristiche del rito abbreviato previsto dalla legislazione italiana, evidenzia come la procedura in esame, pur determinando un affievolimento delle garanzie proprie del dibattimento penale, comporta alcuni indiscutibili vantaggi per l'imputato, come del resto era già stato evidenziato in alcuni precedenti arresti giurisprudenziali (§ 33 della sentenza annotata; cfr. Corte EDU, Grande Camera, [Hermi c. Italia](#), sentenza del 18 ottobre 2006, § 78; Corte EDU, Seconda Sezione, [Hany c. Italia](#), sentenza del 6 novembre 2007; Corte EDU, Prima Sezione, [Fornataro c. Italia](#), sentenza del 26 settembre 2017, § 35; sul punto si veda E. RIZZATO, [Il rito abbreviato nuovamente sotto la lente della Corte Europea dei diritti dell'uomo. La decisione Fornataro c. Italia \(19 ottobre 2017\)](#), in *Quest. gius.*, 10 novembre 2017). Oltretutto, l'art. 6 non impedisce all'imputato di rinunciare alle garanzie dell'equo processo, purché tale rinuncia, espressa o tacita, sia spontanea, inequivoca e corredata da garanzie adeguate (§ 33 della sen-

tenza in commento). Peraltro, questa possibilità risulta espressamente contemplata dalla Costituzione italiana all'art. 111, comma 5, che include espressamente, tra le condizioni che permettono la formazione della prova fuori dal contraddittorio, il consenso dell'imputato.

Con la scelta di avvalersi del rito abbreviato, i ricorrenti, assistiti dai loro avvocati, hanno quindi acconsentito alla definizione del processo sulla base degli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari, non sussistendo alcun elemento per dubitare della consapevolezza e del carattere informato della rinuncia da questi espressa. Conseguentemente, sostiene la Corte, essi dovevano ritenersi a conoscenza quantomeno del fatto che, in caso di assoluzione in primo grado, la sentenza avrebbe potuto essere riformata in appello tramite una mera rivalutazione degli elementi di prova posti a fondamento della precedente decisione. Per contro, affinché il ricorso a procedure giudiziarie semplificate risulti conforme al canone dell'equo processo, l'imputato non deve essere privato dei vantaggi ad esse connotati. A opinione della Corte, nulla di tutto ciò si è verificato nel caso di specie, avendo i ricorrenti beneficiato della riduzione di pena conseguente al rito scelto (§§ 36-38 della sentenza in commento).

Il ragionamento si conclude, senza soffermarsi eccessivamente sulla questione, richiamando la giurisprudenza di legittimità italiana precedentemente menzionata e l'interpretazione dell'art 603 c.p.p. accolta a livello interno. A tal proposito, la Corte di Strasburgo evidenzia come la Corte di cassazione abbia adottato un'impostazione più garantista rispetto a quella prevista dalla Convenzione, imponendo al giudice di appello che intenda ribaltare il giudizio di assoluzione di procedere, anche d'ufficio, all'audizione dei testimoni ritenuti decisivi, indipendentemente dal fatto che il processo si sia svolto secondo le regole del rito ordinario o abbreviato (§ 39 della sentenza annotata). Del resto, nulla impedisce agli Stati membri di arricchire il contenuto dei diritti previsti a livello convenzionale o di offrire «*une protection juridique plus étendue que celle qu'elle met en œuvre, que ce soit par le biais du droit interne, d'autres traités internationaux ou du droit de l'Union européenne*» (*ibidem*). Invero, un simile adempimento in termini di rinnovazione dell'istruttoria non discende da un'interpretazione convenzionalmente orientata della normativa interna, rappresentando piuttosto una forma di protezione più ampia rispetto a quella richiesta dalla CEDU. Attualmente, infatti, non appare possibile «ritenere che la riassunzione sia uno standard di tutela inderogabilmente imposto dalla Convenzione» (R. APRATI, *Overtuning sfavorevole in appello e mancanza del riesame*, in *Cass. Pen.*, n. 07/08, 2017, pp. 2678–2679).

La sentenza in commento sembra muoversi nella stessa direzione seguita da coloro che, a livello interno, dubitavano dell'estensione dei principi affermati nel caso *Dasgupta* anche ai casi di giudizio abbreviato non condizionato. Ciò in quanto, difettando la raccolta della prova in forma orale in primo grado, la stessa risultava esclusivamente valutata *ex actis* dal giudice di prime cure. Secondo i sostenitori di tale impostazione, infatti, nel giudizio abbreviato era assente quella «*simmetria operativa*» che aveva determinato le Sezioni Unite a pronunciarsi nel senso dell'obbligatorietà della riassunzione delle prove dichiarative ritenute decisive (Corte di cassazione, SS.UU. penali, n. 18620/17, cit., § 8). Ed è proprio il contrasto interpretativo sul punto che aveva dato adito alla rimessione della questione alle Sezioni Unite, le quali, tuttavia, hanno sposato la soluzione diametralmente opposta, confermando il precedente orientamento favorevole alla rinnovazione dell'istruttoria.

La Corte EDU conclude soffermandosi separatamente sulla mancata audizione di B.S. che, contrariamente agli altri testimoni a carico, era stato interrogato in sede di udienza preliminare. Come si è avuto modo di illustrare in precedenza, le norme codicistiche ammettono tale eccezione qualora si debbano assumere elementi di prova necessari ai fini del

decidere. Tuttavia, sulla falsariga del ragionamento seguito dalla Corte di cassazione in relazione al caso in esame, la testimonianza resa da B.S. non viene reputata determinante per l'affermazione della responsabilità penale degli odierni ricorrenti, essendo la condanna degli stessi basata sui molteplici elementi di prova in precedenza richiamati. Precisamente, l'audizione del predetto testimone *ex art. 441, comma 5, c.p.p.* era stata ordinata perché ritenuta decisiva al fine di poter giudicare la posizione di uno degli altri coimputati. Pertanto, in tale ipotesi non si poteva argomentare nel senso di una lesione del diritto di difesa dei ricorrenti determinata dalla mancata riassunzione della suddetta prova (§§ 41-45 della sentenza annotata).

In conclusione, la valutazione complessiva del procedimento viene considerata conforme al canone dell'equo processo, non ravvisandosi alcuna violazione dell'art. 6, par. 1, della CEDU.

Nell'affrontare tale delicato tema, la Corte di Strasburgo, sulla base dei parametri elaborati nella nota sentenza [Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito](#), indica le linee guida da seguire al fine di verificare se l'utilizzazione delle dichiarazioni di un testimone assente, e quindi non interrogato durante il processo, abbia o meno intaccato la complessiva equità della procedura. A tale proposito, occorrerà verificare se sussista un motivo serio volto a giustificare la mancata comparizione del teste, se la sua deposizione costituisca l'unico fondamento o un elemento determinante ai fini dell'affermazione della colpevolezza dell'imputato e se siano rintracciabili degli elementi compensativi. Con tale ultimo riferimento, la Corte evidenzia la necessità che siano previste sufficienti garanzie procedurali idonee a controbilanciare le difficoltà arrecate alla difesa e causate dal mancato esame del testimone (§ 29 della sentenza annotata; cfr. Corte EDU, Grande Camera, [Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito](#), sentenza del 15 dicembre 2011, §120-147; Corte EDU, Grande Camera, [Schatschaschwili c. Germania](#), sentenza del 15 dicembre 2015, § 119 - 131; Corte EDU, Prima Sezione, [Dadayan c. Armenia](#), sentenza del 6 settembre 2018, § 41- 42).

Proprio tramite una valutazione della procedura nel suo insieme la Corte giunge a ritenere lo svolgimento del processo come complessivamente equo, operando un bilanciamento tra le minori garanzie risultanti dalla scelta del giudizio abbreviato, gli indiscutibili vantaggi che ne derivano per l'imputato e il ruolo rivestito dalle singole testimonianze in ordine alla condanna dei ricorrenti. Conseguentemente, la mancata audizione dei testimoni in sede di appello, seppure giustificata diversamente in base alle due categorie di dichiaranti individuate, non viene reputata idonea a integrare una violazione della Convenzione.

Al raggiungimento delle predette conclusioni non osta, a parere della Corte, l'interpretazione dell'art. 603 c.p.p. offerta dalla giurisprudenza interna italiana. Difatti, coerentemente con quanto sancito dal suo art. 53, la CEDU costituisce «espressione di uno *standard* minimo, che ben può essere superato dagli Stati verso l'alto» (L. CAPPUCIO, *La massima espansione delle garanzie tra Costituzione nazionale e Carte dei diritti*, in A. RUGGERI (a cura di), *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, Vol. I, Torino, 2016, p. 416).

CHIARA BELCASTRO